

**Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse
dell'Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)**

Modifica del 16 settembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sugli emolumenti dell'UFT del 25 novembre 1998¹ è modificata come segue

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza la designazione abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con l'abbreviazione «UFT».

Ingresso

visto l'articolo 63 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 2009²
sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione,

Art. 3 cpv. 4

Abrogato

Art. 4 lett. e

Nella presente ordinanza s'intende per:

- e. Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

¹ RS 742.102

² RS 745.1

³ RS 172.010

Art. 6 cpv. 2

² La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell'autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell'aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l'aliquota intera.

Art. 9 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l'onere di lavoro è esiguo.

Art. 17 cpv. 1

¹ L'emolumento di base ammonta per:	franchi
a. il rilascio o l'estensione della concessione	5000
b. il rinnovo o la modifica della concessione	2000
c. il trasferimento della concessione	500
d. la proroga dei termini fissati nella concessione	500

Art. 18 cpv. 1

¹ L'emolumento di base ammonta per:	franchi
a. il rilascio della concessione o dell'autorizzazione	2300
b. il rinnovo o la modifica della concessione o dell'autorizzazione	1200
c. il rinnovo o la modifica della concessione o dell'autorizzazione in caso di onere di lavoro esiguo	500
d. il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione	500
e. il ritiro della concessione o dell'autorizzazione	500
f. la revoca della concessione o dell'autorizzazione	500
g. l'annullamento della concessione	500
h. la rinuncia a un'autorizzazione	500

Art. 19 Tassa di privativa

¹ La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione. Essa ammonta per ogni anno di validità della concessione o dell'autorizzazione:

- per i trasporti a fune, a 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione;
- per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada a lunga distanza, a 500 franchi forfettari;
- per i trasporti ferroviari, a 4 franchi ogni 10 posti a sedere;

- d. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all'articolo 6 lettera e dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori, a 100 franchi forfettari.

² La tassa di privativa non è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione per:

- a. la navigazione;
- b. i trasporti di viaggiatori su strada che non rientrano nel capoverso 1 lettera b o d;
- c. i trasporti ferroviari che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pubblici;
- d. i trasporti ferroviari non aventi scopo di lucro, soprattutto le corse con veicoli d'epoca.

Art. 21 cpv. 1

¹ L'emolumento per l'emissione di un attestato di sicurezza di cui all'articolo 8 OARF⁵ ammonta a 300–5000 franchi. Esso è calcolato in modo decrescente, a seconda della lunghezza della linea per la quale è richiesto l'attestato di sicurezza, come pure in base alla complessità e all'urgenza dell'esame.

Art. 24

L'emolumento per l'autorizzazione d'esercizio è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all'urgenza della procedura. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell'emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

Art. 27a lett. a

Gli emolumenti per l'ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per:

- | | |
|--|---------|
| | franchi |
| a. il rilascio e il ritiro dell'autorizzazione di ammissione | 500 |

Art. 31 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l'esame, l'emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell'onere di lavoro, l'emolumento può essere diminuito.

⁴ RS 745.11

⁵ RS 742.122

Art. 34 cpv. 1

¹ Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze di navigazione sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 34b Licenze per conduttori di battello

Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze per conduttori di battello sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 42 Verifica dei conti

Per la verifica e l'approvazione dei conti e dei bilanci secondo l'articolo 37 LTV sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

Art. 45 Assunzione di costi amministrativi da parte dei beneficiari di garanzie federali, premio di rischio

¹ I costi per l'analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento (art. 34 cpv. 1 LTV).

² L'emolumento è riscosso alla stipula della garanzia federale per l'intera durata dell'impegno debitorio.

³ Esso ammonta all'1 per mille del debito principale, tuttavia almeno a 5000 e al massimo a 100 000 franchi.

Art. 47 Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata

Per le contestazioni scritte relative ad audit, ispezioni e controlli d'esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell'entità e dell'importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie nonché dell'interesse, dell'utilità, dell'entità della tassa annua di vigilanza già versata come pure della situazione finanziaria dell'assoggettato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011

16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova